

# *Il DPR 146/2018 e la nuova normativa sui gas fluorurati.*

---

AGGIORNAMENTO 04/02/2019 VER 1.4

# Argomenti

---

1. La politica dell'Unione Europea.
2. D.P.R. 146/2018: soggetti coinvolti
3. Il registro nazionale telematico delle persone e delle imprese certificate
4. Certificazione
5. Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati
  - I. Comunicazione dati di vendita
  - II. Comunicazione dati sulla manutenzione
6. Ruolo degli operatori

# Riduzione emissioni

---

I paesi sviluppati devono ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'80-95 % entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici a un aumento della temperatura di 2 °C e prevenire in tal modo effetti indesiderati sul clima.

La Commissione europea ha adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050.

Rispetto al 2005, è necessaria una riduzione delle emissioni diverse dal CO<sub>2</sub>, compresi i gas fluorurati ed escluse le emissioni provenienti dall'agricoltura, del 60-61 % entro il 2030.

# Gas Fluorurati

---

I gas fluorurati o F-gas (HFC, PFC e SF6) sono sostanze chimiche artificiali usate in vari settori e applicazioni.

I gas fluorurati non contribuiscono alla riduzione dello strato di ozono, e il loro utilizzo è sicuro, per il basso livello di tossicità e infiammabilità.

La maggior parte di essi però presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale (GWP) fino a 23 mila volte superiore a quella della CO<sub>2</sub>.

Gli F-gas rappresentano il 2% delle emissioni complessive di gas ad effetto serra della UE ma dal 1990 sono cresciuti del 60%.

# Regolamento 517/2014

---

L'obiettivo è ridurre le emissioni di FGAS al fine di raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione.

- Obbligo periodico di controllo delle perdite e installazione di sistemi di rilevamento delle perdite
- Obbligo di recupero di gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione.
- Restrizioni all'immissione in commercio di gas e di apparecchiature che li contengono
- Controllo dell'uso di taluni gas
- Etichettatura di prodotti ed apparecchiature prima dell'immissione in commercio
- Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in commercio mediante un sistema di quote
- Programmi di formazione e qualificazione per personale che opera su apparecchiature contenenti gas**
- Monitoraggio e tracciatura delle fasi di produzione, importazione, distribuzione, utilizzo di gas.**

*L'attesa è che la nuova regolamentazione tagli le emissioni di FGAS dell'Unione Europea di 2/3 entro il 2030*


# Raccolta e monitoraggio dati

---

L'Unione Europea considera fondamentale monitorare efficacemente le emissioni di gas fluorurati a effetto serra per verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni.

L'utilizzo di dati coerenti e di elevata qualità per la comunicazione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra è fondamentale.

Il Regolamento chiede agli Stati membri di istituire sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire, nella misura del possibile, dati sulle emissioni



# Percorso

## Disciplina Regolamento 842/2006

**Regolamento (CE) 303:** certificazione delle imprese e del personale per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti FGAS

**Regolamento (CE) 304** requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti FGAS

**Regolamento (CE) 305:** certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione

**Regolamento (CE) n. 306/2008:** certificazione del personale addetto al recupero di solventi a base di FGAS dalle apparecchiature

**Regolamento (CE) n. 307/2008:** attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti FGAS

## Disciplina Regolamento 517/2014

**Regolamento (UE) 2067** certificazione delle persone fisiche per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, **le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero** nonché delle imprese per le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti FGAS

**Regolamento (UE) 2066** certificazione delle persone fisiche addette **all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici** contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di FGAS da commutatori elettrici fissi

# Regolamenti di esecuzione

# D.P.R. 146/2018

---

SOGGETTI COINVOLTI



# Tempistica

# Ruoli e organismi competenti

| Articoli   | Contenuto  |
|--|--|
| Ministero Ambiente                               | Autorità competente, approva gli schemi di accreditamento, designa gli organismi, istituisce il Registro telematico e la Banca Dati, svolge l'attività di vigilanza (D.lgs. 26/2013),  |
| Organismo nazionale di accreditamento (Accredia) | Propone gli schemi di accreditamento, rilascia gli accreditamenti agli organismi   |
| Organismi di certificazione                      | Sono designati dal Ministero dell'Ambiente e iscritti al Registro, rilasciano i certificati a persone e imprese, svolgono le verifiche annuali per il loro mantenimento, e sospendono e revocano certificati sulla base degli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente , possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegarle ad organismi terzi |
| Organismi di attestazione                        | Organizzano i corsi al termine dei quali trasmettono agli organismi di valutazione della conformità l'elenco delle persone che hanno ottenuto l'attestato  |
| ISPRA  | Supporta il Ministero , elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.   |
| Camere di commercio                              | Gestiscono il Registro telematico e la Banca Dati  |
| Organismi di controllo indipendenti              | Verificano i dati comunicati da produttori, importatori , esportatori di idrofluorocarburi o di apparecchiature che li contengono. Le caratteristiche degli organismi e le modalità della verifica sono definite dal Regolamento 517/2014.   |

|                 | Persone  | Imprese   | Imprese   |
|-----------------|--|---|---|
| Attività        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• Recupero</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> <li>• Controllo delle perdite (per le apparecchiature con quantità di CO2 =&gt; 5 ton o 10 se ermeticamente sigillate)</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione;</li> <li>• Riparazione, manutenzione, assistenza;</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Installazione;</b></li> <li>• <b>Riparazione, manutenzione, assistenza;</b></li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul> |
| Apparecchiature | <p>Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse;</p> <p><b>Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.</b></p>   | <p>Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse</p>  | <p><b>Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero</b></p>   |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione)</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ <b>Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite</b></li> </ul> | <p><b>Iscrizione al Registro</b></p>  |

# Refrigerazione

|                 | Persone   | Imprese  |
|-----------------|---|--|
| Attività        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione; riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• Controllo delle perdite</li> <li>• Recupero</li> <li>• Smantellamento</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Installazione;</li> <li>• Riparazione, manutenzione, assistenza;</li> <li>• <b>Smantellamento</b></li> </ul>  |
| Apparecchiature | Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra  | Apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra   |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite</li> </ul> |

# Antincendio

|                 | Persone   | Imprese   |
|-----------------|---|---|
| Attività        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione;</li> <li>• riparazione, manutenzione o assistenza;</li> <li>• smantellamento;</li> <li>• recupero.</li> </ul>   | installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione |
| Apparecchiature | Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra  | Commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra      |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> <li>▪ Comunicazione dati attività di installazione, manutenzione, smantellamento, controllo perdite (se operano per enti/ imprese non soggette ad obbligo di certificazione)</li> </ul> | Iscrizione al Registro  |

*Le imprese che non svolgono l'attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza o disattivazione (ma operano sulle proprie apparecchiature), non hanno obbligo di iscrizione. Ma, in quanto operatori, devono avvalersi di imprese certificate o, se svolgono autonomamente l'attività, di personale certificato.*

## Commutatori elettrici

|                 | <b>Persone</b>  | <b>Imprese</b>  |
|-----------------|---|---|
| Attività        | Recupero di FGAS  | Recupero di FGAS  |
| Apparecchiature | Impianti di <b>condizionamento d'aria dei veicoli a motore</b> rientranti nel campo d'applicazione della direttiva <b>2006/40/CE</b> (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate) | impianti di <b>condizionamento d'aria dei veicoli a motore</b> rientranti nel campo d'applicazione della direttiva <b>2006/40/CE</b> (Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate) |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un attestato</li> </ul>   | Iscrizione al Registro  |

# Impianti di condizionamento su veicoli

|                 | Imprese  |
|-----------------|--|
| Attività        | Fornitura di prodotti a utilizzatori finali  |
| Apparecchiature | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gas Fluorurati</li><li>• Apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati</li></ul> |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Iscrizione al Registro</li><li>▪ Comunicazione dati di vendita</li></ul>                                 |

«Rivenditori»

|                 | Persone   | Imprese  |
|-----------------|---|--|
| Attività        | recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra  | recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra             |
| Apparecchiature | Apparecchiature fisse che li contengono   | Apparecchiature fisse che li contengono                                    |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> <li>▪ Ottenimento di un certificato</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> </ul> |

|                 | Persone   | Imprese   |
|-----------------|---|---|
| Attività        | controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature                     | controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature                     |
| Apparecchiature | apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra | apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra |
| Obblighi        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Iscrizione al Registro</li> </ul>                  |

## Solventi, Cicli rankine

# Definizioni

| Attività                                | Descrizione  |
|---|--|
| <b><u>Installazione</u></b>             | Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l'assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio;   |
| <b><u>Manutenzione o assistenza</u></b> | Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, tranne il recupero dei gas e i controlli per individuare le perdite, in particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati a effetto serra, rimuovere una o più parti del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più parti del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite |
| <b><u>Recupero</u></b>                  | Raccolta e stoccaggio di FGAS provenienti da prodotti, inclusi contenitori, e apparecchiature effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento dei prodotti o delle apparecchiature  |
| <b><u>Riparazione</u></b>               | Ripristino di prodotti o apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra, che risultino danneggiati o in cui si sono verificate perdite, riguardante una parte contenente o destinata a contenere tali gas   |
| <b><u>Smantellamento</u></b>            | Interruzione dell'uso o del funzionamento di un prodotto o di una parte di apparecchiatura contenente gas fluorurati a effetto serra.  |

# Registro FGAS

---

ISCRIZIONE E CONSULTAZIONE

# Registro telematico

---

Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati, gli organismi di valutazione, le persone e le imprese, devono **isciversi**, per via telematica **al Registro telematico nazionale**.

L'iscrizione deve essere fatta **prima di richiedere la certificazione o l'attestazione**.

[Home](#)

## Home

### Scrivanie Telematiche

[Persone ed Imprese](#)[Organismi](#)

### Registro

[Consultazione](#)

### CCIAA e Versamenti

### Informazioni utili


### Help

[Verifica Compatibilità](#)[Informazioni Versione](#)

### Area Riservata Enti

[Accesso](#)

#### Guida video



Inscrizione delle imprese  
al registro FGAS

Inscrizione Imprese



Inscrizione delle persone  
al registro FGAS

Inscrizione Persone

[Segui @RegistroFgas](#)

## Gas Fluorurati - Registro Nazionale

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R. n.43 del 27/01/2012

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l'obiettivo di:

- disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
- disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L'articolo 15 del D.P.R. conferma l'obbligo di iscrizione al **Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate** (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
- b. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
- c. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
- d. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
- e. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all'obbligo di certificazione;
- f. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

- a. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l'iscrizione, a seguito dell'attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2015/2067/CE e 2015/2066/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
- b. Ampliamento dell'ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all'iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all'iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.

Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell'iscrizione della persona fisica e dell'impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

**Scrivanie per l'iscrizione telematica**  
Per persone ed imprese

Registro  
telematico  
www.fgas.it

# Cosa serve per iscriversi

---

Per iscriversi è necessario disporre di **firma digitale o SPID** intestato a

- Legale rappresentante (nel caso di impresa)
- Persona che si iscrive

Oppure ad un soggetto terzo delegato: in questo caso è necessario allegare delega e documento di identità del delegante.

Al momento dell'iscrizione vanno versati diritti di segreteria e imposta di bollo.

I **diritti di segreteria** per l'iscrizione sono pari a 13 € per le persone e 21 € per le imprese, per la variazione a 9 € e per la richiesta di copia dell'attestato 5 €.

L'imposta di bollo è pari a 16 €.

Le pratiche di cancellazione e aggiornamento anagrafica non hanno costi.

Il pagamento può essere fatto con carta di credito.

# Iscriversi adesso

---

Devono **iscriversi**:

- Imprese e persone che **cominciano a svolgere** le attività previste dal D.P.R.
- Imprese e persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi **non rientravano nell'ambito di applicazione**.

Devono **variare** la propria iscrizione al Registro:

- Imprese iscritte che svolgevano attività su apparecchiature fisse di refrigerazione: se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

- Tutte le altre persone ed imprese già iscritte al registro

# Iscrizione: transitorio persone

---

Per le persone già iscritte per i regolamenti 303 e 305 le iscrizioni sono state convertite ai nuovi regolamenti “completi” (303→2067 comprensivo delle attività su celle frigorifero e rimorchi e 305→2066 comprensivo delle attività di installazione, recupero e manutenzione): in questo modo le persone non dovranno effettuare alcuna pratica al registro.

# Iscrizione: transitorio imprese

---

Per quanto riguarda la refrigerazione le iscrizioni delle imprese vengono convertite d'ufficio al nuovo regolamento "limitato" (303→2067/2015 ).



Se le imprese sono interessate ad operare sulle celle frigorifero presenteranno una pratica di variazione (aggiungendo la specifica categoria (2067/celle) ma non dovranno ottenere un certificato.

# Registro telematico: quali pratiche

| Pratica  | A chi serve   | Per   |
|--|---|---|
| <b><u>Iscrizione</u></b>                           | Persona, Impresa, Organismo di certificazione                         | Iscriversi al Registro telematico nazionale                           |
| <b><u>Variazione</u></b>                           | Persona, Impresa, Organismo di certificazione                         | Modificare la propria posizione (modificare attività, categoria)      |
| <b><u>Aggiornamento anagrafica</u></b>             | Persona, Impresa, Organismo di certificazione                         | Aggiornare la ragione sociale, l'indirizzo, il referente.             |
| <b><u>Riconoscimento certificato estero</u></b>    | Persona, Impresa che ha ottenuto il certificato in altro stato membro | Richiedere il riconoscimento del certificato                          |
| <b><u>Richiesta deroga</u></b>                     | Persona in possesso dei requisiti                                     | Richiedere una deroga all'obbligo di certificazione di uno o due anni |
| <b><u>Richiesta esenzione</u></b>                  | Persona in possesso dei requisiti                                     | Richiedere una esenzione dall'obbligo di certificazione               |
| <b><u>Cancellazione</u></b>                        | Persona, Impresa iscritte al registro                                 | Richiedere la cancellazione dal registro                              |
| <b><u>Richiesta copia attestato iscrizione</u></b> | Persona, Impresa iscritte al registro                                 | Richiedere copia dell'attestato di iscrizione                         |

# Registro telematico: guida all'iscrizione

Per sapere come presentare una pratica: <https://www.fgas.it>



<https://www.fgas.it>

# Registro telematico: consultazione

Per conoscere gli organismi di certificazione accreditati e per scegliere le imprese in possesso dei requisiti per svolgere l'attività: <https://www.fgas.it/Ricerca>

|                      |                            |   |
|----------------------|----------------------------|---|
| Ricerca per soggetto | <b>Ricerca per sezione</b> | <b>Ricerca per sezione</b>  |
|                      |                            | <b>Sezione A</b><br>Sezione degli Organismi di Certificazione, nonché degli Organismi di Valutazione della conformità e di Attestazione             |
|                      |                            | <b>Sezione B</b><br>Sezione delle Persone fisiche e delle Imprese non soggette all'obbligo di certificazione ma solo di iscrizione al Registro FGAS |
|                      |                            | <b>Sezione C</b><br>Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate   |
|                      |                            | <b>Sezione D</b><br>Sezione delle Persone che hanno ottenuto l'Attestato  |
|                      |                            | <b>Sezione E</b><br>Sezione delle Persone esenti o con deroga transitoria all'obbligo di certificazione   |
|                      |                            | <b>Sezione F</b><br>Sezione delle Persone e delle Imprese che hanno ottenuto la certificazione in altro Stato membro                                |

## Imprese

| 303/2008 |             | 304/2008 |             | 305/2008 | 306/2008 | 307/2008 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|----------|
| Iscritte | Certificate | Iscritte | Certificate | Iscritte | Iscritte | Iscritte |
| 53.702   | 26.135      | 6.641    | 295         | 1.582    | 1.843    | 39.450   |

## Persone

| 303/2008 |             | 304/2008 |             | 305/2008 |             | 306/2008 |             | 307/2008 |               |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|
| Iscritte | Certificate | Iscritte | Certificate | Iscritte | Certificate | Iscritte | Certificate | Iscritte | Con attestato |
| 87.852   | 63.841      | 10.138   | 965         | 3.768    | 1.404       | 2.458    | 0           | 50.572   | 41.333        |

# Il Registro al 9/1/2019

# Certificazione

---

CERTIFICATI PER PERSONE E IMPRESE

# Chi rilascia i certificati e gli attestati

---

I **certificati e gli attestati** vengono rilasciati da organismi di certificazione e di attestazione accreditati.

L'elenco degli organismi è disponibile sul sito del Registro

Gli organismi operano secondo schemi di accreditamento predisposti da Accredia (ente unico di certificazione) e approvati dal Ministero dell'Ambiente.

Il 29 gennaio 2019, il Ministero dell'Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

1) **Schema di accreditamento persone:** per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008, nonché ai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066

2) **Schema di accreditamento imprese:** per il rilascio delle certificazioni alle imprese che svolgono le attività di cui al Regolamento (CE) n. 304/2008 e al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

# Come procedere

---

Persone ed imprese devono

- presentare una richiesta di certificazione** ed attestazione agli organismi dopo essersi iscritte al Registro. L'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati.
- ottenere il certificato o l'attestato **entro 8 mesi dall'iscrizione** al Registro oppure, se già iscritte, entro 8 mesi dall'entrata in vigore del D.P.R. 146/2018.

In caso di mancato rispetto di tale limite **decade**, previa notifica, **l'iscrizione** dal Registro.

# Chi deve certificarsi subito

---

Devono ottenere il **certificato entro 8 mesi**:

- Imprese e persone soggette all'obbligo e già iscritte ma che non hanno mai ottenuto il certificato.
- Persone che operavano esclusivamente su celle frigorifere di rimorchi e autocarri o su commutatori elettrici o che svolgevano esclusivamente attività di smantellamento e quindi **non rientrano nell'ambito di applicazione**.

Devono **estendere il certificato**:

- Persone in possesso di certificato per operare su apparecchiature fisse di refrigerazione, se vogliono operare anche su celle frigorifere di rimorchi e autocarri

Non devono fare **nulla**:

- Tutte le altre persone ed imprese già certificate: gli organismi, alla prima sorveglianza utile, aggiorneranno il campo di applicazione del certificato dandone comunicazione alla persona fisica certificata

## Le persone che fanno attività di

## Con riferimento a

- Installazione;
- Riparazione, manutenzione o assistenza;
- Smantellamento.
- Controllo delle perdite da apparecchiature
- Recupero

- Apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti FGAS
- Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,

Apparecchiature di protezione antincendio che contengono FGAS

- Installazione;
- Riparazione, manutenzione o assistenza;
- Smantellamento;
- Recupero.

Commutatori elettrici contenenti FGAS

- Recupero di solventi a base di FGAS

Apparecchiature fisse che li contengono

# Quali persone devono certificarsi

# Certificati persone: rilascio e rinnovo

---

I certificati vengono rilasciati alle persone a seguito del superamento di un esame costituito da una prova teorica e una prova pratica, il cui contenuto è indicato negli allegati ai Regolamenti 2015/2067, 304/2008, 2015/2066 e le cui modalità di svolgimento sono definite dagli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'Ambiente.

I certificati hanno una durata di 10 anni

Il rinnovo della certificazione avviene tramite lo svolgimento di un nuovo esame.

# Certificati persone: sorveglianza

---

Nell'arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono esclusivamente documentali.

La persona dovrà trasmettere un documento "emesso" dalla Banca Dati di cui all'articolo 16 nel quale sia dimostrato che ha svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo di applicazione del certificato. In attesa dell'attivazione della Banca Dati, la persona invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, l'organismo manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;

| Le imprese che fanno attività di                                      | Con riferimento a  |
|---|--|
| installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento | apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra |
|   | apparecchiature di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra  |

Quali imprese devono certificarsi

# Certificati imprese: rilascio e rinnovo

---

Il certificato viene rilasciato a seguito di verifica ispettiva presso una unità locale dell'impresa. Per ottenere il certificato, che vale 5 anni, le imprese devono disporre di procedure e istruzioni atte a dimostrare il rispetto di una serie di requisiti quali:

- Impiego di personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto: ogni € 200.000 di fatturato specifico (escluso acquisto e vendita di apparecchiature e materiali) ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata;
- il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

# Certificati imprese: sorveglianza

---

Nell'arco dei 5 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con cadenza annuale e sono documentali.

Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione.

L'impresa deve comunicare all'organismo ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di altre variazioni che mutano le condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

# Certificazione impresa individuale

---

Gli organismi possono rilasciare certificazioni alle “Imprese individuali”: nei casi in cui il titolare dell’impresa coincide con la persona certificata, la certificazione come “Impresa individuale” potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata, secondo un iter agevolato che prevede l’esame della sola documentazione, a condizione che: persona e impresa siano iscritte al registro telematico nazionale; l’impresa sia iscritta al registro imprese come impresa individuale; il fatturato specifico sia inferiore ai 200.000 € e il titolare dichiari di essere l’unica persona certificata che l’impresa impiega.

# Programmazione verifiche

---

60 giorni prima della scadenza annuale della sorveglianza, l'organismo trasmette un sollecito al soggetto certificato richiedendo l'invio della documentazione prevista.

30 giorni prima della scadenza il soggetto certificato trasmette la documentazione prevista.

10 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo sospenderà la certificazione.

180 giorni dopo la scadenza, in assenza parziale o totale della documentazione prevista l'organismo revoca la certificazione.

# Registro imprese

---

## **Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra limitatamente ai Reg. CE n. 303 e CE n. 304**

*fonte Ministero dell'Ambiente*

Iscrizione nel registro di VENEZIA

Data iscrizione: 25/02/2013

Numero certificato:303I-1808010

Attività: ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D'ARIA E POMPE DI CALORE CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA SVOLTE AI SENSI DELL'ART. 2, PARAGR. 2, REG. (CE) N. 303/2008

Data emissione: 21/08/2018

Data scadenza: 20/08/2023

Stato: Valido

# Certificazione: transitorio

---

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati

# Certificazione: transitorio persone

---

I certificati rilasciati alle **persone fisiche e alle imprese** ai sensi del regolamento (CE) n. **303/2008** restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. **2015/2067** esclusivamente per dette apparecchiature fisse (2067 limitato) .

I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. **305/2008** per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. **2015/2066** esclusivamente per detta attività.

# Estensione dei certificati

---

Le persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e assistenza su celle frigorifero di rimorchi e camion frigorifero oppure attività di installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici sino ad ora non avevano alcun obbligo.

Dal 24 gennaio devono essere in possesso di certificato per poter operare.

L'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 o 305/2008 può essere estesa dagli organismi, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti di avere le competenze per svolgere tali attività .

Le persone che fanno attività di

Con riferimento a

recupero di gas fluorurati ad effetto serra

impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE

Quali persone devono ottenere l'attestato ?

# Attestati per le persone

---

L'attestato viene rilasciato da organismo di attestazione accreditato alle persone fisiche che hanno completato un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.

L'attestato non ha scadenza.

# Comunicazione dati sugli interventi

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Regolamento 517

---

Secondo l'Articolo 6 del Regolamento 517/2014 gli operatori istituiscono e tengono, per le apparecchiature indicate, registri in cui sono specificate una serie di informazioni:

I dati possono essere conservati:

- in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri oppure:
- dagli operatori o dalle imprese per loro conto

# A partire da

---

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati e apparecchiature contenenti gas fluorurati che, come chiarito all'articolo 16, diventerà operativa (per quanto riguarda la comunicazione dei dati sugli interventi) decorsi **8** mesi dall'entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 25 settembre 2019.

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta infatti di un adempimento previsto dal Regolamento europeo).

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

L'obbligo di comunicazione non è più in capo agli operatori ma ai soggetti certificati, ciascuno per la parte di sua competenza.

# Chi

---

- Imprese certificate che svolgono l'attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento
- Persona fisica certificata, se l'impresa non è obbligata :
  - Caso 1: Enti ed imprese che si configurano come operatori (proprietari delle apparecchiature) e si avvalgono di personale interno per le attività.
  - Caso 2: Imprese che svolgono attività nel campo dei commutatori o delle celle frigorifere di camion e rimorchi e non sono soggette a certificazione.

# Su quali apparecchiature

---

Le apparecchiature sono definite dall'articolo 4 c.2 del regolamento 517/2014

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;

Il Regolamento elenca i FGAS nell'ambito di applicazione cui si aggiungono le loro miscele.

La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite. *(chiarimento sul sito del Ministero Ambiente 31/1/2019)*

# Quando e come

---

La comunicazione va effettuata alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro **30** giorni:

- A. dall'installazione delle apparecchiature;
- B. Dal **primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature** già installate;
- C. Dallo **smantellamento delle apparecchiature.**

# Che cosa

---

- data di installazione (secondo la definizione di installazione) o data dell'intervento;
- fattura e scontrino di vendita (se disponibile);
- luogo di installazione/smantellamento;
- anagrafica dell'operatore;
- tipologia di apparecchiatura;
- codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura, rilasciato dal sistema al primo intervento;
- quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti;
- nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, *ove del caso*, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
- dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento;
- quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura.
- osservazioni: campo libero non codificato.

## Inserimento attività : Installazione

Anagrafica manutentore\*

INSERISCI

Codice fiscale

Denominazione

Certificato

Anagrafica operatore\*

AGGIUNGI +

Apparecchiatura\*

Seleziona il tipo di apparecchiatura

Matricola\*

Indirizzo di installazione

Via\*

Civico\*

Città\*

Provincia\*

Tipologia FGas\* presente

Seleziona un FGas o una miscela

Quantità presente in kg\*

CO2 equivalente presente in t\*

Tipologia FGas\* caricata

Seleziona un FGas o una miscela

Quantità caricata in kg\*

CO2 equivalente caricata in t\*

Hai utilizzato un gas riciclato?

SÌ

Anagrafica Impianto di riciclaggio

AGGIUNGI +

Numero fattura o scontrino di vendita \*

Data di vendita\*

Data di Installazione\*

Note

fds

SALVA

SALVA E COMUNICA

# Caratteristiche del sistema

---

- Accesso al portale con firma digitale, SPID o altre procedure semplificate.
- Integrazione con Registro FGAS (dati anagrafici, attività certificate e scadenza).
- Inserimento e trasmissione dei dati con procedure guidate e anche attraverso interoperabilità.
- Gestione di un libretto virtuale, con anagrafica apparecchiature e operatori e diario interventi.
- Personalizzazione della procedura di inserimento per semplificare le operazioni.
- Versamento dei diritti annuali dovuti, che sono pari a 21 € per le imprese e 13 € per le persone.
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

# Libretto elettronico apparecchiatura

**Id app. Banca Dati:** A12552350

**Operatore:**

**Matricola:** 5691142

**Data installazione:** 03/01/2018

**Tipo:** Apparecchiatura fissa di condizionamento d'aria

**Indirizzo:** via Lagrange, 114 Milano (MI)

## FGas presenti

**Tipo gas:** R-23 Trifluorometano

**Quantità in kg:** 3

**Q.tà in t di CO2 equivalente:** 0.37

| Manutentore        | Esito | Tipo intervento   | Data attività | Dettaglio   |
|--------------------|-------|---|---------------|---|
| MASSIMO ROSSI -    |       |    | 05/06/2018    |    |
| MASSIMO ROSSI -    |       |    | 01/06/2018    |    |
| MASSIMO ROSSI -    | ✓     |    | 22/05/2018    |    |
| MASSIMO ROSSI -    | ✓     |    | 14/05/2018    |    |
| GIOVANNI FERRARI - |       |    | 02/05/2018    |    |
| GIOVANNI FERRARI - | ✗     |  | 01/05/2018    |  |
| GIOVANNI FERRARI - |       |  | 25/04/2018    |  |

SCARICA LIBRETTO

# Operatori

---

CONSULTAZIONE DATI SUGLI INTERVENTI

# Chi sono gli operatori

---

il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- 1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
- 3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

# Utilizzo personale certificato

---

L'impresa o ente che si configura come "operatore" delle apparecchiature contenenti FGas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi.

Per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione, assistenza e smantellamento delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di controllo delle perdite e di recupero degli FGas in esse contenute, gli operatori hanno l'obbligo di:

- Rivolgersi a persone o imprese certificate: l'elenco è disponibile sul sito [www.fgas.it](http://www.fgas.it)  
oppure
- Utilizzare proprio personale iscritto al registro ed in possesso di certificato

# Controllo delle perdite

---

## SU QUALI APPARECCHIATURE

- a) apparecchiature fisse di refrigerazione;
- b) apparecchiature fisse di condizionamento d'aria;
- c) pompe di calore fisse;
- d) apparecchiature fisse di protezione antincendio;
- e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
- f) commutatori elettrici;
- g) cicli Rankine a fluido organico.

## CON CHE TEMPISTICHE

| Contenuto   | Frequenza  |
|---|--|
| Tra 5 e 50 ton di CO2 equivalente (10 se ermeticamente sigillate) | 12 mesi<br>24 mesi con sistema rilevamento perdite |
| Tra 50 e 500 ton di CO2 equivalente                               | 6 mesi<br>12 mesi con sistema rilevamento perdite  |
| > 500 ton di CO2 equivalente                                      | 3 mesi<br>6 mesi con sistema rilevamento perdite   |

# Tenuta del registro

---

Fino alla data del 24 settembre avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta infatti di un adempimento previsto dal Regolamento europeo) che dovrà essere tenuto da operatori di:

- apparecchiature con carico di gas fluorurati pari o superiore a 5 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.
- apparecchiature ermeticamente sigillate con carico di refrigerazione superiore a 10 ton di CO<sub>2</sub> equivalente.

A partire dal 25 settembre 2019, l'obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione che installatori e manutentori trasmetteranno alla Banca dati dalla quale l'operatore potrà scaricare un attestato contenente tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.

# Comunicazione annuale

---

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l'articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati.

La Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non dovrà essere trasmessa.

# Comunicazione dati sulle vendite

---

BANCA DATI FGAS E APPARECCHIATURE

# Reg. 517/2014: Vendite Gas

---

Ai fini dell'esercizio dell'installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, i gas fluorurati a effetto serra sono esclusivamente **venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati** o degli attestati pertinenti o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione

Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono **registri** contenenti informazioni pertinenti relative agli **acquirenti** di gas fluorurati a effetto serra. [Regolamento 517 artt. 11 e 6]

# Reg. 517/2014: Vendite Gas

---

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiarito con nota pubblicata in data 10/12/2014 sul proprio sito (<http://www.minambiente.it/pagina/regolamento-ue-n-5172014-sui-gas-fluorurati-effetto-serra>) che *"l'articolo 11(4) si applica sia alle persone che alle imprese per le quali è previsto un obbligo di certificazione/attestazione a norma dell'articolo 10 e che «per lo svolgimento di attività per le quali non è previsto nessun obbligo di certificazione/attestazione, gli F-gas possono essere venduti liberamente»*

# Reg. 517/2014: Vendite apparecchiature

---

Le apparecchiature

a) non ermeticamente sigillate (solidamente fissate con connessione permanente)

b) contenenti gas fluorurati a effetto serra

sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che **l'installazione** è effettuata da **un'impresa certificata**. [Regolamento 517 art. 11]

L'obbligo è riferito a tutte le apparecchiature a prescindere dal contenuto di FGAS.

# A partire da

---

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e, all'articolo 16, stabilisce coloro che le imprese che forniscono gas fluorurati e apparecchiature che li contengono comunicano alla Banca Dati dei gas e delle apparecchiature i dati di vendita a decorrere dal **24 luglio**, 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

La Banca Dati verrà avviata anticipatamente per consentire l'iscrizione e la predisposizione di procedure e strumenti.

Fino alla data del 24 luglio avrà valore legale il registro cartaceo (si tratta di un adempimento previsto dal Regolamento europeo). Dalla data del 25 luglio invece avrà valore legale la nuova banca dati.

# Chi sono i soggetti obbligati

---

Le imprese che forniscono

–**gas fluorurati** a effetto serra *per le attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature* che contengono FGAS per cui è richiesto un certificato o un attestato.

–**apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS** a :

- I. Utilizzatori finali (che si impegnano a far installare da imprese certificate).
- II. Installatori (che indicano l'utente finale).

Laddove il venditore coincide con l'installatore la comunicazione viene effettuata dall'installatore.

# Quando e come

---

- Via telematica tramite la Banca Dati, con inserimento manuale oppure trasferimento massivo mediante file di formato standard.
- La verifica del possesso dei requisiti da parte dell'acquirente va effettuata al momento in cui il prodotto viene consegnato all'acquirente (che, in assenza di requisiti, non può acquistare il prodotto).
- La comunicazione va effettuata al momento della vendita.

# Che cosa

---

## Gas

a) numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati vendute.

## Apparecchiature precaricate

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell'acquirente;

d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata

# Caratteristiche del sistema

---


- Verifica identità utente tramite la firma digitale o SPID.
- Acquisizione dati dal Registro imprese (per le imprese e per i punti vendita).
- Iscrizione con firma digitale e inserimento elenco unità locali abilitate ad operare con credenziali
- Verifica validità certificati e attestati con il Registro FGAS.
- Gestione magazzino prodotti e clienti (con possibilità di indicare matricola e altri elementi descrittivi e autoalimentazione)
- Caricamento massivo con tracciati standard
- Calcolo automatico del GWP e del CO2
- Possibilità di ottenere liste ed elenchi di riscontro sulle attività svolte, e sulle anomalie rilevate.

# Iscrizione al registro


---

- Le imprese che forniscono gas fluorurati o apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono, **si iscrivono al Registro prima di comunicare i dati di vendita**: è prevista l'acquisizione dati impresa e unità locale da registro imprese e verifica identità utente tramite la firma digitale /SPID.
- Richiesta presentazione delega laddove l'utente è diverso dal titolare della pratica o dal legale rappresentante dell'impresa.
- Pagamenti telematici diritti di segreteria e bolli (pari a 21,00 € per impresa).

## D.P.R. 43/2012



## D.P.R. 146/2018



# Sanzioni

---

D.LGS. 26/2013

# Normativa

---

Rimane in vigore il D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.»

L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

| Soggetti   | Violazione  | Sanzioni in Euro |
|--|---|------------------|
| Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)  | Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u>   | 7.000 – 10.000   |
|  | Che non si avvalgono di <b>personale</b> certificato per le attività di controllo   | 10.000 – 100.000 |
|  | Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)   | 10.000 – 100.000 |
| Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio , commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306) | Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione | 10.000 – 100.000 |
| Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti                           | Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri  | 7.000 – 100.000  |
| Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per   | Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro  | 10.000 -100.000  |
| Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304   | Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro  | 10.000 -100.000  |
| Imprese tenute all'iscrizione al registro  | Non si iscrivono  | 1.000 – 10.000   |

# Sanzioni